



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

Vds – Voglia di Stupire

ART. 1
(Denominazione e sede)

È costituita, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l'Ente del Terzo Settore denominato: <<**Vds – Voglia di Stupire**>> ed assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica.

L'organizzazione ha sede legale in Piazza Vittoria n°51 nel comune di Martellago (Ve).

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2
(Statuto)

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Il Consiglio di amministrazione delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3
(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4
(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5
(Finalità e Attività)

L'associazione, trae i suoi principi dallo spirito di Karol Wojtyła "Giovanni Paolo II", e a tal fine con spirito cristiano e atteggiamento di solidarietà a servizio di chi ha bisogno, esercita in via principale le proprie attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Essa persegue il fine della solidarietà civile, sociale e culturale, della promozione sociale, ampliando la conoscenza dei vari settori di azione attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni e proponendosi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome dei vari campi di interesse e dei fini perseguiti.

Le attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati sono:

- La realizzazione di attività culturali e spettacoli amatoriali e non (teatrale, mimo, musica, prosa, marionette, ecc.);

- La realizzazione di attività e/o momenti che interessino e vedano coinvolta tutta la comunità del paese di Martellago e non solo, per far riscoprire il proprio paese e il stare assieme;

Ai soci non vengono elargiti compensi, se non costituenti rimborso di spese effettivamente sostenute in favore dell'Associazione e documentate.

L'associazione di volontariato opera principalmente nel territorio della Regione Veneto.

ART. 6 (Ammissione)

Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 30 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro 30 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

I soci godono delle garanzie assicurative per infortunio e per responsabilità civile verso i terzi.

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

I soci dell'associazione hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio di amministrazione.

ART. 8
(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione stessa.

ART. 9
(Perdita della qualifica di socio)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dal Consiglio di amministrazione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato con possibilità entro 30 giorni da tale comunicazione di esclusione, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario del foro competente.

ART. 10
(Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- L'Assemblea dei soci;
- Il Consiglio di amministrazione;
- Il Presidente;
- Il Segretario.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11
(L'assemblea)

L'assemblea è composta dai soci dell'associazione ed è l'organo sovrano.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera e/o e-mail, spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci ed affissa nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un due terzi dei soci dell'associazione o quando il Consiglio di amministrazione lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, o verbalizzante nominato in seduta stessa qualora non sia presente il segretario, e conservato presso la sede dell'organizzazione, in libera visione a tutti i soci.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.12 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approva la relazione del Consiglio di amministrazione, presentata dal Presidente, sulla situazione morale e sulle attività svolte dall'Associazione;
- approva il bilancio di esercizio preventivo e consultivo;
- nomina e può chiedere revoca dei componenti del consiglio di amministrazione;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;

ART. 13 (Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti. Non sono ammesse deleghe.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.

È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 (Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera

lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15 **(Organo di amministrazione)**

Il Consiglio di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

Il consiglio di amministrazione è formato da un numero dispari da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri eletti dall'assemblea tra gli associati, di cui il primo eletto è il Vice-residente, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 2 mandati consecutivi. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e non sono ammesse deleghe.

Il presidente dell'Associazione è il Presidente del Consiglio di amministrazione ed è eletto direttamente dall'assemblea in occasione dell'elezione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione.

Il Segretario dell'Associazione è il segretario del Consiglio di amministrazione e di tutte le adunanze convocate, ed è eletto direttamente dall'assemblea in occasione dell'elezione degli altri componenti del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

I responsabili di attività specifiche, non appartenenti al Consiglio di amministrazione, possono essere invitati alle riunioni del Consiglio dal Presidente, senza diritto al voto.

Le discussioni e delibere del Consiglio di Amministrazione sono riportate nel registro dei verbali.

ART. 16 **(Il Presidente)**

Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione, è garante del rispetto dello Statuto e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta, e coordina le varie attività svolte dall'Associazione.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 (Il segretario)

Il Segretario coadiuva il Presidente, assiste e verbalizza le riunioni degli organi dell'Associazione, è il conservatore dei registri e cura gli aspetti amministrativi, tecnici e organizzativi, in collaborazione con le persone eventualmente designate a tali compiti e settori.

Il Segretario è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Segretario dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

ART. 18 (Organo di Revisione dei conti)

Se lo ritiene opportuno il Consiglio di amministrazione ha facoltà di nominare un Revisore dei conti. Esso dovrà essere nominato quale figura esterna al Consiglio di amministrazione purché sia socio dell'associazione.

Il revisore dei conti ha il compito di controllare i documenti di bilancio consultivo e preventivo redatti dal Consiglio di Amministrazione.

Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate dell'Associazione.

Eventuali rilievi critici a spese o entrate sono allegati al bilancio e sottoposti all'assemblea.

Il revisore dei conti dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio di Amministrazione con relativa giustificazione.

ART. 19 (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi di enti pubblici e/o privati;

- donazioni, eredità e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Le risorse economiche saranno utilizzate per il raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione.

L'assemblea, nello spirito di carità e solidarietà, potrà deliberare di devolvere parte delle risorse economiche dell'Associazione ad altre attività di volontariato.

ART. 20 (I beni)

I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

Gli organi dell'Associazione hanno il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 23 (Convenzioni)

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dal Consiglio di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

ART. 24
(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25
(Impossibilità del Consiglio di amministrazione)

Qualora ci fossero gravi problemi amministrativi, dovuti alle dimissioni volontarie o revoca del Presidente dell'Associazione o del venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio di amministrazione, il più alto in carica rimasto convocherà l'assemblea alla quale spetterà il compito di nominare un commissario straordinario, che si sceglierà dei collaboratori di fiducia e provvederà a convocare l'assemblea per le nuove elezioni entro sei mesi.

ART. 29
(Devoluzione del patrimonio)

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria che determinerà le modalità di ripartizione dei beni residui a favore di altre associazioni aventi finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n°662 del 23 dicembre 1996.

Si dà disposizione che nel momento di estinzione o scioglimento della presente Associazione, compatibilmente con le norme in vigore, il patrimonio residuo, sia esso fisico che monetario, sarà devoluto, alla Parrocchia S. Stefano P.M. di Martellago, con sede in Piazza Vittoria n°51.

ART. 30
(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci:


